Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
54^ Seduta
Venerdì 7 dicembre 2012

Deliberazione n. 257 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 43, assenti 7

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Salerno e gli interventi del Consigliere Scalzo, Nucera, Mirabelli, Parente, Giordano, Dattolo, Talarico Domenico, Salerno e del Presidente della Giunta regionale, Scopelliti, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 43, a favore 41, contrari 2 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

Allegato alla deliberazione
n. 257 del 7 dicembre 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RIDEFINIZIONE ASSETTO GIURIDICO DELLA FONDAZIONE CAMPANELLA

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 dicembre 2012.

Reggio Calabria, 10 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)

RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori "Tommaso Campanella", centro di eccellenza della sanità calabrese a seguito della sentenza n. 214/2012, depositata il 30 luglio 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'intero testo delle leggi regionali 35 e 50 del 2011, che prevedevano la trasformazione in ente pubblico della Fondazione Campanella.
Ciò condurrà a quell'assetto giuridico definitivo dell'Ente che, nelle riunioni congiunte del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA e la Regione Calabria del 4 aprile 2012 e del successivo 23 luglio 2012, oltre che in numerosi pareri ministeriali, è stato indicato tra le criticità della sanità calabrese.
Salvaguardare la Fondazione significa garantire ai calabresi un punto di riferimento unico e insostituibile nel panorama della ricerca e cura oncologica della nostra regione. Significa evitare, come purtroppo spesso accade, che numerosi calabresi siano costretti a viaggi della speranza verso altre regioni per avere le cure necessarie o, peggio ancora che rinuncino a curarsi per mancanza delle risorse economiche necessarie per i ripetuti e costosi viaggi. Ciò è ancora più vero nell'attuale situazione economica che, come tutti sappiamo, mette a dura prova tutti i cittadini. Significa, inoltre, salvaguardare posti di lavoro nonché preziose professionalità che, anche in questo caso, rischieremmo di vedere andare via dalla nostra terra. Sarebbe un grave errore oltre che un danno, per la regione, perdere un così importante centro per i malati oncologici calabresi e non solo.
Il finanziamento della Fondazione, così come osservato dal Tavolo interministeriale, seguirà le procedure previste dalla normativa vigente per il finanziamento delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in nome e per conto del SSR.
Preservare il polo oncologico costituisce un ineludibile dovere per la politica calabrese, nei confronti dei calabresi, che noi tutti rappresentiamo.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Art. 1
(Ridefinizione dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella)

1. In coerenza con il punto 4, del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria, parte integrante dell'Accordo per il Piano di rientro sottoscritto il 17 dicembre 2009 e recepito con delibera della Giunta regionale n. 908 del 23 dicembre 2009, la Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori "Tommaso Campanella", già provvisoriamente accreditata, è confermata, senza soluzione di continuità, ente di diritto privato, finalizzato a garantire l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca.

2. La Regione provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Fondazione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni ed integrazioni, del Regolamento regionale attuativo del 1 settembre 2009, n. 13.

3. La Fondazione concorre ad assicurare la realizzazione dell'integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 517 (Disciplina dei rapproti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

4. Le unità operative a direzione universitaria già attivate presso la Fondazione non aventi una missione oncologica sono trasferite nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, previa intesa tra l'Università Magna Graecia di Catanzaro e la Regione.

5. La Fondazione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adegua il proprio Statuto alla presente normativa e definisce i rapporti con l'Università degli Studi "Magna Graecia" e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro.

6. Alla Fondazione si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

7. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 (Riordino del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale) e s.m.i..

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. A far data dal 1 gennaio 2013, la Fondazione per la ricerca e cura dei Tumori "Tommaso Campanella", viene annualmente remunerata ai sensi dell'articolo 8 sexies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i secondo un ammontare globale predefinito, individuato in relazione al volume delle prestazioni necessario a soddisfare il fabbisogno definito dalla programmazione regionale, ed indicato nel relativo contratto di acquisto da stipularsi ex articolo 8 quinquies del medesimo decreto legislativo.

2. Il budget per la Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori "Tommaso Campanella", è compreso nel tetto complessivo per l'acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale da privato, fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. La Regione provvede altresì al rimborso alla Fondazione dei farmaci oncologici ad alto costo attraverso la rendicontazione del file F.

4. Le determinazioni relative al finanziamento della Fondazione, per l'anno 2012 e per tutta la durate della gestione commissariale, sono di competenza del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, al fine di garantire la coerenza con lo stesso.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.